

D.G.Territorio e protezione civile

D.d.g. 5 febbraio 2019 - n. 1369

Primo aggiornamento 2019 dell'elenco degli Enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80)

IL DIRETTORE GENERALE
TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e, in particolare, l'art. 146, comma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, nonché l'articolo 159, comma 1, che attribuisce alle Regioni il compito di verificare che i suddetti enti siano in possesso dei requisiti sopra specificati;

Visto l'art. 155, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che attribuisce alle regioni le funzioni di vigilanza nei confronti delle amministrazioni individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio;

Visto l'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, ai sensi del quale le funzioni amministrative inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica possono essere esercitate solamente dagli enti, ivi specificati, per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica ai sensi del citato articolo 159, comma 1, del d.lgs. 42/2004;

Viste le delibere di Giunta regionale 6 agosto 2008, n. VIII/7977, 1° ottobre 2008, n. VIII/8139 e 11 febbraio 2009, n. VIII/8952, concernenti approvazione dei criteri per l'istituzione, disciplina e nomina della commissione per il paesaggio, nonché per l'assunzione delle misure organizzative atte a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici distinta da quelli edilizio-urbanistici;

Visti i decreti del Direttore Generale competente che hanno disposto, in applicazione del punto 4 della deliberazione 6 agosto 2008, n. VIII/7977, i precedenti aggiornamenti dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tali provvedimenti:

- il comune di San Giorgio Bigarello (MN), istituito con l.r. 28 dicembre 2018, n. 28, mediante incorporazione del comune di Bigarello nel comune di San Giorgio di Mantova, con nota del Commissario prefettizio acquisita agli atti regionali in data 3 gennaio 2019, protocollo regionale n. Z1.2019.0000165, ha richiesto che venga confermata, sino all'esito delle nuove elezioni comunali e sulla scorta del decreto regionale n. 8759 del 14 giugno 2018, l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche per il nuovo comune;
- il comune di Borgocarbonara (MN), istituito con l.r. 30 ottobre 2018, n. 14, mediante fusione dei comuni di Borgofranco sul Po e Carbonara di Po, con nota del Commissario prefettizio acquisita agli atti regionali in data 22 gennaio 2019, protocollo regionale n. Z1.2019.0003716, ha richiesto che venga confermata sino all'esito delle nuove elezioni comunali e sulla scorta del decreto regionale n. 13480 del 19 dicembre 2016, continueranno ad essere esercitate dal Consorzio Oltrepo Mantovano - Sportello Unico destra Secchia;
- il comune di Colli Verdi (PV), istituito con l.r. 28 dicembre 2018, n. 27, mediante fusione dei comuni di Canevino, Ruino e Valverde, con nota del Commissario prefettizio acquisita agli atti regionali in data 30 gennaio 2019, protocollo regionale n. Z1.2019.0004684, ha richiesto che venga confermata, sino all'esito delle nuove elezioni comunali e sulla scorta del decreto regionale n. 9297 del 9 ottobre 2014 di conferma dell'idoneità paesaggistica al comune di Canevino (PV), l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche per il nuovo comune;
- la Comunità Montana Alta Valtellina, con nota acquisita agli atti regionali in data 29 gennaio 2019, protocollo regionale n. Z1.2019.0004545, ha trasmesso la delibera di nomina della nuova Commissione Paesaggio della Comunità Montana, ai fini della conferma della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- la Comunità Montana Valtellina di Morbegno, con nota acquisita agli atti regionali in data 23 gennaio 2019, protocollo

regionale n. Z1.2019.0003827, ha trasmesso la delibera di nomina della nuova Commissione Paesaggio della Comunità Montana, ai fini della conferma della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

- il Parco regionale del Serio, con nota acquisita agli atti regionali in data 10 gennaio 2019, protocollo regionale n. Z1.2019.0001693, ha trasmesso gli atti di nomina dei membri della Commissione per il paesaggio del Parco e della attribuzione della responsabilità in materia paesaggistica, ai fini della conferma della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
 - il Consorzio Oltrepo Mantovano - sportello unico Destra Secchia, con nota acquisita agli atti regionali in data 31 gennaio 2019 protocollo regionale n. Z1.2019.0004808, ha comunicato la sostituzione di un membro della Commissione Paesaggio consortile, ai fini della conferma della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
 - il comune di Casatisma (PV), con nota acquisita agli atti regionali in data 24 gennaio 2019 protocollo regionale n. Z1.2019.0004073, ha trasmesso le deliberazioni dei comuni di Casatisma (PV) e Verretto (PV) di approvazione del Regolamento di istituzione in forma associata della Commissione Paesaggio, il decreto di nomina della Commissione Paesaggio e la dichiarazione relativa all'attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, ai fini della conferma della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
 - i comuni di Casnigo (BG), Costa Volpino (BG), Bagolino (BS), Sirmione (BS), Magenta (MI), Nosate (MI), Settimo Milanese (MI), Albuzzano (PV), Vigevano (PV), Prata Camportaccio (SO), Villa di Tirano (SO), Ferno (VA), Samarate (VA) e Taino (VA), hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato precedentemente, in relazione agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;
 - il comune di Gazzuolo (MN), ha comunicato, con nota acquisita agli atti regionali in data 21 gennaio 2019, protocollo regionale n. Z1.2019.0003576, di non essere in grado di soddisfare i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, che richiede la differenziazione tra attività di istruttoria paesaggistica e funzioni in materia urbanistico-edilizia;
- Verificate e condivise le risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla competente struttura regionale, secondo i criteri di cui alle citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 8952/2009, per effetto della quale:
- il comune di San Giorgio Bigarello (MN), istituito con l.r. 28 dicembre 2018, n. 28, mediante incorporazione del comune di Bigarello nel comune di San Giorgio di Mantova, verificata la documentazione trasmessa, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
 - il comune di Borgocarbonara (MN), istituito con l.r. 30 ottobre 2018, n. 14, mediante fusione dei comuni di Borgofranco sul Po e Carbonara di Po, verificata la documentazione trasmessa, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
 - il comune di Colli Verdi (PV), istituito con l.r. 28 dicembre 2018, n. 27, mediante fusione dei comuni di Canevino, Ruino e Valverde, verificata la documentazione trasmessa, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
 - la Comunità Montana Alta Valtellina, la Comunità Montana Valtellina di Morbegno ed il Parco regionale del Serio, verificata la documentazione trasmessa, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
 - il Consorzio Oltrepo Mantovano - sportello unico Destra Secchia, verificata la documentazione trasmessa, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
 - i comuni di Casnigo (BG), Costa Volpino (BG), Bagolino (BS), Sirmione (BS), Magenta (MI), Nosate (MI), Settimo Milanese (MI), Albuzzano (PV), Casatisma (PV), Verretto (PV), Vigevano (PV), Prata Camportaccio (SO), Villa di Tirano (SO), Ferno (VA), Samarate (VA) e Taino (VA), verificate le variazioni intervenute, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, risultano possedere i requisiti stabiliti

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 11 febbraio 2019

dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;

- il comune di Gazzuolo (MN), vista la comunicazione qui trasmessa, non possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146 del d.lgs. 42/2004, non risulta attualmente idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato l'obbligo per i suddetti enti di comunicare tempestivamente alla competente Struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che prevede (risultato atteso Ter.0905.206) azioni di accompagnamento e verifica dei requisiti delle Commissioni Paesaggio locali per una più efficace salvaguardia e valorizzazione paesaggistica, al cui perseguimento il presente decreto concorre;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI^a Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto, come stabilito dall'art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di 30 giorni a decorrere dal ricevimento della documentazione inviata dagli enti;

DECRETA

richiamate e confermate le premesse al presente decreto:

1. di stabilire che:

- a) il comune di San Giorgio Bigarello (MN), istituito con l.r. 28 dicembre 2018, n. 28, mediante incorporazione del comune di Bigarello nel comune di San Giorgio di Mantova, possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, risulta idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- b) il comune di Borgocarbonara (MN), istituito con l.r. 30 ottobre 2018, n. 14, mediante fusione dei comuni di Borgofranco sul Po e Carbonara di Po, possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, risulta idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- c) il comune di Colli Verdi (PV), istituito con l.r. 28 dicembre 2018, n. 27, mediante fusione dei comuni di Canevino, Ruino e Valverde, possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, risulta idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- d) la Comunità Montana Alta Valtellina, la Comunità Montana Valtellina di Morbegno ed il Parco regionale del Serio, possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- e) il Consorzio Oltrepo Mantovano - sportello unico Destra Secchia, possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- f) i comuni di Casnigo (BG), Costa Volpino (BG), Bagolino (BS), Sirmione (BS), Magenta (MI), Nosate (MI), Settimo Milanese (MI), Albuzzano (PV), Casatisma (PV), Verretto (PV), Vigevano (PV), Prata Camporaccio (SO), Villa di Tirano (SO), Ferno (VA), Samarate (VA) e Taino (VA), possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- g) il comune di Gazzuolo (MN), non risulta attualmente idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche e, pertanto, dette funzioni, anche per quanto riguarda le richieste di autorizzazione paesaggistiche non ancora concluse, dovranno essere esercitate dagli Enti territorialmente competenti, secondo quanto stabilito dall'art. 80, comma 9 della l.r. 12/2005.

2. Di dare atto che le disposizioni del presente decreto integrano e modificano quelle contenute nei decreti del direttore generale competente relativi ai precedenti aggiornamenti

dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

3. Di disporre che gli enti di cui ai punti precedenti comunichino tempestivamente alla competente struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica.

4. Di demandare al dirigente della struttura regionale competente gli adempimenti relativi alla comunicazione del presente provvedimento agli enti interessati.

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

6. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il direttore generale
Roberto Laffi